

Settore Contratti e personale Contratti e appalti

Cuneo, 27 marzo 2017 Protocollo n. 21360

Affidamento del servizio di redazione del bando di selezione del progetto di realizzazione e gestione del centro polifunzionale "stazioni di servizi" nell'ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie – D.P.C.M. 25 maggio 2016 [C.I.G. Z4F1CC4E57] — Indagine di mercato con offerta per il successivo affidamento diretto [articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice]

Disciplinare di gara

	Scheda riepilogativa		
Amministrazione aggiudicatrice	Denominazione ufficiale: Comune di Cuneo Indirizzo postale: Via Roma n. 28 Città: Cuneo Codice postale: 12100 Paese: Italia Punti di contatto: Mariani dott. Pier-Angelo All'attenzione di: Telefono: 0171444610 Fax: 0171444601 Posta elettronica: pierangelo.mariani@comune.cuneo.it		
Oggetto dell'appalto	Redazione del bando di selezione del progetto di realizzazione e gestione del centro polifunzionale "Stazioni di servizi" nell'ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie [D.P.C.M. 25 maggio 2016]		
Durata del servizio	Articolo "Durata dell'appalto" del capitolato speciale di appalto.		
Luogo di esecuzione	Comune di Cuneo		
Corrispettivo dell'appalto	L'importo complessivo dell'appalto è fissato in € 5.000,00 oltre all'eventuale contributo Inarcassa del 4% e all'Iva nella misura di legge. Il progetto non prevede costi per la sicurezza relativi a rischi, di interferenza in quanto non è prevista l'esecuzione delle attività in luoghi sotto la		

	giuridica disponibilità della stazione appaltante. L'appalto in oggetto è affidato in un unico lotto1, in quanto la realizzazione del servizio non può essere suddiviso funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate, non essendo sostenibile da un punto di vista economico-finanziario e tecnico-organizzativo.
Approvazione progetto	Determinazione dirigenziale n. 2110 del 30 dicembre 2016 e determinazione dirigenziale n. 398 del 22 marzo 2017
Provvedimento a contrarre	Determinazione dirigenziale n. 2110 del 30 dicembre 2016 e determinazione dirigenziale n. 398 del 22 marzo 2017

Il presente avviso, finalizzato a una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Cuneo, che sarà libero di avviare altre procedure.

L'amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Al fine di poter effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori economici ad autorizzare questa stazione appaltante ad utilizzare la posta P.E.C. [posta elettronica certificata] così come indicato nell'istanza di partecipazione. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo P.E.C. avrà valore legale di comunicazione.

Articolo 1 Normativa di riferimento

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», in seguito "Codice";
- decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», in seguito "Regolamento";
- Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i. «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;
- «Regolamento per la disciplina dei contratti» del Comune di Cuneo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 17 dicembre 2013.

Articolo 2 Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all'oggetto i soggetti di cui agli articoli 45 e 46 del Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48 e gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea come previsto dall'articolo 45, comma 1, del Codice, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all'articolo 80 del Codice.

È fatto divieto ai concorrenti2 di partecipare alla gara in più di un raggruppamento

¹ Articolo 51 — comma 1, ultimo paragrafo — del Codice.

² Articolo 48, comma 7, del Codice.

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b) e c) — del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale3.

È vietata l'associazione in partecipazione4. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

In particolare, gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1. requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], qualora tenuti, per un'attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell'appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codices.
- 2. requisiti di capacità tecnica-professionale: aver svolto nell'ultimo triennio 2014-2015-2016, a favore di amministrazioni o enti pubblici o a favore di privati, almeno un servizio analogo a quello oggetto della gara, per un corrispettivo contrattuale complessivo non inferiore a € 5.000,00 al netto dell'Iva nella misura di legge. Per servizio analogo si intende, a titolo di esempio non esaustivo, un servizio di redazione di bandi per la formazione di graduatoria per la concessione di contributi a fronte di presentazione di progetti inerenti il "Piano Integrato di Sviluppo Urbano − PISU".

Il concorrente dovrà indicare la natura dell'appalto, ragione sociale, codice fiscale, sede e indirizzo, recapito telefonico, fax, posta P.E.C. e nominativo del referente dell'ente o del soggetto committente, la durata del contratto, la data di inizio e fine del contratto, l'importo complessivo contrattuale

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 48 del Codice, si precisa che:

- a. non è nella fattispecie individuabile una prestazione principale e una prestazione secondaria;
- b. il requisito di cui al punto 1) «Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.» deve essere posseduto da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento;
- c. il requisito di cui ai punti 2) deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. La stessa dovrà inoltre eseguire le prestazioni del contratto in misura maggioritaria6;

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 83 del Codice.

Articolo 3	Avvalimento
------------	-------------

³ Articolo 48 del Codice.

⁴ Articolo 48, comma 9, del Codice.

⁵ Articolo 83 del Codice.

⁶ Articolo 45, comma 5, del Codice

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare a questa procedura di gara, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. L'avvalimento non può soddisfare i requisiti di cui all'articolo 80 del Codice.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:

- 1. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 2. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- 3. il contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 — comma 12 — del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.

La stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

Articolo 4 Criterio di aggiudicazione

Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice, previa acquisizione di offerta formulata da operatori da operatori economici che abbiamo manifestato interesse a partecipare alla procedura, individuando l'impresa aggiudicataria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice.

Apposita commissione giudicatrice — costituita ai sensi dell'articolo 77 del Codice — procederà all'aggiudicazione dell'appalto a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai seguenti criteri:

Offerta tecnica: punti 70/100
Offerta economica: punti 30/100

Offerta tecnica: 70 punti

Criteri	Valori massimi attribuibili
A) Proposta del servizio:	
1. Qualità dello schema approfondito di bando [punti 30]	
2. Qualità schema approfondito di delibera [punti 10]	Punti 70
3. Qualità dello schema di modulistica [punti 20]	Tunu 70
4. Qualità dello schema di mappa del flusso di valore dei contenuti del	
bando [punti 10]	

La determinazione del punteggio relativo ai criteri [A.1, A.2, A.3 e A.4] di natura qualitativa verrà effettuata con il seguente metodo:

- attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni elemento qualitativo;
- determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun commissario [con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola];
- il concorrente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore viene rapportato all'unità; i rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in misura proporzionale;
- i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun elemento di valutazione.

Ogni elemento di valutazione di natura qualitativa sarà misurato secondo i seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente	Criterio motivazionale
0,0	Assente — Completamente negativo
0,1	Quasi del tutto assente — Quasi completamente negativo
0,2	Negativo
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Appena insufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1,0	Eccellente

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione. Nel caso di offerte uguali si procederà a norma dell'articolo 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i.

Questa stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate e in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Ciascun concorrente può presentare una sola offerta. L'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termines.

Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell'articolo 97 del Codice.

L'impresa che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a dimostrare l'idoneità tecnico-professionale di cui all'allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., a pena di risoluzione dell'affidamento.

Articolo 5 Contenuto, termini e modalità per la presentazione dell'offerta

Le imprese interessate possono prendere parte alla gara facendo pervenire al Comune di Cuneo — Ufficio Protocollo — Via Roma n. 28 [Piano Terra] — 12100 Cuneo — a mezzo posta (raccomandata, anche con modalità di consegna mediante autoprestazione9, assicurata o posta celere) o corriere privato, con esclusione della consegna a mano, la propria offerta, in plico sigillato, entro il termine perentorio del giorno 11 aprile 2017, ora italiana 12,00.

Si precisa che l'ufficio Protocollo del Comune di Cuneo osserva il seguente orario di apertura al pubblico:

Lunedi: 8.30 - 12.30

Martedi: 8.30 - 16.30 orario continuato

Mercoledi: 8.30 - 12.30

Giovedi: 8.30 - 12.30 - 14.30 - 16.30

Venerdi: 8.30 - 12.00

Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti offerte pervenute in tempo utile, sono considerate irricevibili.

Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, per cui l'amministrazione aggiudicatrice non assume responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

Il plico predetto — contenente la documentazione amministrativa e l'offerta economica — deve essere chiuso, sigillato con ceralacca o timbro, controfirmato sui lembi di chiusura e riportare in modo chiaro e ben leggibile il nominativo del mittente e le seguenti diciture:

— il nominativo dell'operatore economico;

— la dicitura: «Ufficio Contratti e appalti — Affidamento del servizio di redazione del bando

⁷ Articolo 95, comma 12, del Codice.

⁸ Articolo 32, comma 4, del Codice.

⁹ Articolo 8 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 s.m.i., «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio».

di selezione del progetto di realizzazione e gestione del centro polifunzionale "stazioni di servizi" nell'ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie – D.P.C.M. 25 maggio 2016 [C.I.G. Z4F1CC4E57] — Indagine di mercato con offerta per il successivo affidamento diretto [articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice]»;

- codice fiscale e partita Iva;
- indirizzo posta elettronica certificata [P.E.C.] dell'operatore economico;

Il suddetto plico deve contenere quanto segue:

➡ Busta n. 1 — Documentazione Amministrativa

Nella busta — che deve riportare la dicitura «**Busta n. 1** — **Documentazione Amministrativa**» e i dati del mittente — il concorrente deve inserire i seguenti documenti:

A. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., da compilarsi utilizzando preferibilmente il «Modello di dichiarazione — Allegato A» predisposto dall'ufficio e allegato alla presente — in carta libera, con sottoscrizione del titolare o di un legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, resa sotto la personale responsabilità del dichiarante.

In caso di raggruppamento temporaneo e consorzi anche se non ancora formalmente costituiti, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere resa da tutti gli operatori economici interessati per quanto di competenza.

I soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora formalmente costituiti, devono dichiarare che, in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno degli operatori facenti parte del raggruppamento o consorzio, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti10.

→ Busta n. 2 — Offerta tecnica

Il concorrente deve inserire l'offerta tecnica nella busta contraddistinta con la dicitura «Busta n. 2 — Offerta Tecnica», sigillata con ceralacca o timbro e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante le indicazioni riguardanti il mittente.

Ogni documento costituente l'offerta tecnica deve essere sottoscritto, per esteso e con firma leggibile e per esteso, su ogni foglio dal legale rappresentante della società o consorzio o mandatario in caso di riunione di imprese; in caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.11

All'offerta tecnica deve essere allegata, per ciascun sottoscrittore, copia del documento di identità, in corso di validità.

L'offerta tecnica, predisposta sulla base delle indicazioni, dei contenuti e delle finalità delle prestazioni relative al servizio riportate nel capitolato speciale di appalto, deve contenere la seguente documentazione:

1. Proposta del servizio — [criterio A — punti 70]:

¹⁰ Articolo 48, comma 8, del Codice.

¹¹ Articolo 48, comma 8, del Codice.

La proposta deve essere formalizzata in un documento, redatto in lingua italiana, composto da un numero di pagine tale da consentire una lettura agevole da parte della commissione, che permetta di individuare immediatamente i punti salienti del servizio e la mappa del flusso di valore connessa alle attività di gestione delle fasi di selezione dei progetti trasmessi in risposta ai bandi. Tale progetto deve contenere un approfondimento sui contenuti oggetto del servizio richiesto e in particolare:

- 1. schema approfondito di bando [punti 30]
- 2. schema approfondito di delibera di approvazione del bando [punti 10]
- 3. schema di modulistica connessa al bando [punti 20]
- 4. schema di mappa del flusso di valore connessa alle attività di gestione dei contenuti del bando proposto [punti 10].

L'offerta tecnica deve inoltre contenere la **Dichiarazione circa l'esistenza di eventuali segreti tecnici o commerciali nei documenti costituenti l'offerta tecnica,** compilata utilizzando il modello predisposto dall'ufficio e pubblicato sul sito internet del Comune: www.comune.cuneo.gov.it. A tale dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'articolo 35 — comma 2 — del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.

Negli elaborati costituenti l'offerta tecnica non devono, a pena esclusione, essere inseriti elementi di natura economica di alcun tipo che possano in qualche modo costituire anticipazione dell'offerta economica.

Busta n. 3 — Offerta economica

Il concorrente deve inserire nella busta con la dicitura «Busta n. 3 — Offerta economica», sigillata con ceralacca o timbro e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante le indicazioni riguardanti il mittente.

1. **L'offerta economica**, sulla quale deve essere apposta marca da bollo da € 16,00, redatta in lingua italiana, deve essere compilata utilizzando lo schema di «**Modulo Offerta**» predisposto dall'ufficio e pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.cuneo.gov.it.

Si precisa che il ribasso percentuale unico offerto è elemento vincolante ai fini del contratto.

Tale ribasso deve essere espresso con un massimo di quattro cifre oltre la virgola; qualora vengano indicate più cifre, non si terrà conto di quelle eccedenti la quarta.

Il ribasso percentuale è indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

 Dichiarazione circa i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro12, compilata utilizzando lo schema di «Dichiarazione dei costi relativi alla sicurezza» predisposto dall'ufficio e pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.cuneo.gov.it.

L'offerta economica e la dichiarazione circa i costi della sicurezza devono essere sottoscritti, per esteso e con firma leggibile e per esteso, su ogni foglio dal legale rappresentante della società o consorzio o mandatario in caso di riunione di imprese; in caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere

¹² Articolo 95, comma 10, del Codice.

sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.13

L'offerta non può presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte.

È nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

Articolo 6 Esclusione dalla gara e soccorso istruttorio

La stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Si considerano elementi essenziali il contenuto e le modalità di presentazione delle offerte così come indicati nell'articolo "Contenuto, termini e modalità per la presentazione dell'offerta" di questo disciplinare di gara.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di € 5,00 [euro cinque] pari all'1 per mille del valore della gara₁₄. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Articolo 7 Modalità di svolgimento della gara

L'apertura dei plichi contenenti i documenti e l'offerta avverrà in seduta pubblica alle ore **9,00** del giorno **12 aprile 2017,** presso la sala Consiglio del Comune di Cuneo — Palazzo Municipale — via Roma n. 28.

La commissione di gara, costituita ai sensi dell'articolo 77 del Codice, procederà:

- in seduta pubblica, a verificare la rispondenza della documentazione amministrativa a quanto richiesto dalle presenti norme di partecipazione, nonché alla relativa esclusione o ammissione alla gara dei soggetti partecipanti;
- in seduta pubblica, all'apertura della «Busta n. 2 Offerta tecnica» e a effettuare la ricognizione della documentazione ivi contenuta con la lettura del solo titolo degli atti rinvenuti;

¹³ Articolo 48, comma 8, del Codice.

¹⁴ Articolo 83, comma 9, del Codice.

- in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate all'articolo 3 «Criterio di aggiudicazione»;
- in seduta pubblica, la cui data e ora verrà pubblicata sul sito internet del Comune: www.comune.cuneo.gov.it con almeno tre giorni di anticipo, a:
 - 1. dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
 - 2. aprire le buste contenenti le offerte economiche;
 - 3. leggere il contenuto dell'offerta economica;
 - 4. attribuire il punteggio alle offerte economiche;
 - 5. determinare il punteggio totale dato dal punteggio dell'offerta tecnica e dal punteggio dell'offerta economica.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 97 — comma 3 — del Codice, la stazione appaltante procederà alla valutazione della congruità dell'offerta. Al termine, sarà comunicata unicamente tramite avviso sul sito internet del Comune ww.comune.cuneo.gov.it la data della seduta pubblica nella quale si procederà alla dichiarazione dell'esito della procedura di verifica di congruità delle offerte e all'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

Nel caso in cui il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte non siano pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 97 — comma 3 — del Codice, si procede in questa seduta alla proposta di aggiudicazione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso la banca dati AVC Pass, istituita presso l'Anac.

Il dirigente del settore competente, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33 — comma 1 — del Codice, provvede, con proprio provvedimento, all'aggiudicazione definitiva.15

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall'articolo 32 — comma 8 — del Codice.16

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.17

Chiunque è ammesso ad assistere alle sedute di gara pubbliche in quanto trattasi di svolgimento di attività procedimentale volta all'individuazione di un contraente con il quale addivenire alla stipula del contratto. I rappresentanti delle imprese partecipanti possono altresì, durante lo svolgimento delle operazioni di gara, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. Essi devono comunque chiedere preventivamente la parola al presidente di gara il quale la concederà in modo compatibile con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà opportuno.

Articolo 8 Mezzi di prova18

Come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del Codice, questa stazione appaltante chiederà i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova indicati all'articolo 86 e all'allegato XVII del Codice.

10

¹⁵ Articolo 32, comma 5, del Codice.

¹⁶ Articolo 32, comma 6, del Codice.

¹⁷ Articolo 32, comma 7, del Codice.

¹⁸ Articolo 86 del Codice.

In particolare, saranno accettati i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice:

- a. per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 80 sopra citato, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
- b. per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.

La prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I, del Codice. L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, del Codice, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.

Articolo 9 Consultazione della documentazione, informazioni e chiarimenti

La consultazione dei documenti di gara e l'acquisizione di ulteriori informazioni sono possibili presso il Comune di Cuneo — settore El. Dati – Att. Produttive — Piazza Vincenzo Virginio n. 9, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00, alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico al numero 0171 444610 [Mariani dott. Pier-Angelo].

Avvisi, chiarimenti e comunicazioni relativi alla procedura di gara verranno pubblicati sul sito Internet del Comune: www.comune.cuneo.gov.it

Articolo 10 Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni previste all'articolo 93 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.19

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall'articolo in questione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.20

¹⁹ Articolo 103, comma 3, del Codice.

²⁰ Articolo 103, comma 1, del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.21

Articolo 11 Spese di contratto, di registro e accessorie

Il contratto verrà stipulato mediante apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata [PEC]22. Le relative spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità23.

Articolo 12 | Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Articolo 13 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nei documenti di gara, le parti fanno riferimento alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato, in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice civile.

Articolo 14 Procedure di ricorso	
----------------------------------	--

²¹ Articolo 103, comma 10, del Codice.

²² Articolo 32, comma 14, del Codice.

²³ Articolo 105, comma 1, del Codice.

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

Articolo 15 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.»

Articolo 16 Riservatezza dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale
- dell'ente implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

Articolo 17 | Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

Articolo 18 Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente

ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 19 Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Responsabile del procedimento è il signor Mariani dott. Pier-Angelo, Dirigente del Settore El. Dati – Att. Produttive [Telefono 0171 444610 – E-mail: pierangelo.mariani@comune.cuneo.it]. Lo stesso è anche direttore dell'esecuzione del contratto24.

Il dirigente
Rinaldi Giorgio
Documento firmato digitalmente

_

²⁴ Articolo 111, comma 2, del Codice.